

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 17/12/2020

Esame del ricorso n. 0889531/2020 del 06/07/2020

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 17/12/2020

FATTO

Il ricorso riguarda la nota questione del riconoscimento del controvalore dei buoni fruttiferi postali.

Le ricorrenti sono titolari di n. 9 Buoni fruttiferi postali (BFP) della serie Q/P, emessi tra il 3 e l'11 agosto 1988, e di un BFP della serie AE, emesso il 13 giugno 1996. Relativamente ai buoni della serie Q/P, lamentano di aver ottenuto dall'intermediario resistente un rimborso per un importo inferiore a quanto spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro del titolo. Chiedono pertanto il riconoscimento dei rendimenti stabiliti dalla tabella posta sul retro dei BFP per il periodo successivo al 20° anno. Relativamente al BFP della serie AE, lamentano che l'intermediario non ha provveduto al rimborso dichiarando che il titolo è prescritto. A tale proposito, le ricorrenti evidenziano che sono cadute in errore ritardando la richiesta di rimborso perché non vi sono indicazioni sul titolo circa la data di scadenza, né è stato loro consegnato il foglio informativo. Chiedono pertanto che l'intermediario resistente sia condannato al risarcimento del danno da loro subito. Chiedono infine il rimborso di € 200,00 per le spese sostenute per l'assistenza professionale necessaria per la presentazione del ricorso.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rammenta che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Pertanto, afferma che il ricorso è inammissibile sia per incompetenza temporale, in quanto la controversia verte su un comportamento dell'intermediario posto in essere nel 1986, sia per incompetenza per materia, in quanto i BFP costituiscono una forma di raccolta del risparmio, che dà luogo a

un servizio di investimento non sottoposto alle disposizioni del Titolo VI, capo I, del Testo Unico Bancario (TUB). Nel merito, con riguardo ai BFP serie Q/P, ricorda che la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986 e che i buoni sono stati sottoscritti su moduli della serie precedente, sui quali è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, trovando applicazione dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente; contesta pertanto che sia sorto un affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati. Relativamente al buono serie AE, ricorda il termine prescrizione decorre dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale. Poiché il BFP oggetto del ricorso sottoscritto in data 13/06/1996 e avendo durata massima di 12 anni, la scadenza era prevista per il 13/06/2008, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 14/06/2018. Pertanto, il rimborso del BFP è stato richiesto successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale. L'intermediario resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio respinge preliminarmente le eccezioni di incompetenza dell'ABF avanzate dall'intermediario resistente. Con riferimento all'incompetenza temporale, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/2020, dove si afferma che "in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre [infatti] avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014)". Nel caso in esame, le ricorrenti chiedono il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°1.2009 ed è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza dell'ABF non può pertanto essere negata. In merito alla competenza per materia, il Collegio richiama la propria decisione 3226/14, dove si afferma che "sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta") – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi".

Nel merito, il Collegio osserva che sul fronte dei BFP della serie Q/P, come quelli oggetto del ricorso, risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", e sul retro del buono risulta stampigliata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente, previsti per i BFP appartenenti alla serie Q, relativa però al solo rendimento fino al 20° anno. Peraltro, data l'incompletezza del timbro apposto sul retro del titolo, non è chiara la modalità con la quale deve essere calcolato il rendimento dei buoni per gli anni dal 21° al 30°. Per i BFP emessi successivamente al DM 13/6/1986, si deve pertanto ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente circa l'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione, come motivato ad esempio nelle decisioni n. 2976/16 del Collegio di Milano e n. 15200/18 del Collegio di Roma e confermato dal Collegio di

Coordinamento nella decisione n. 6142/20. In particolare, il Collegio rimarca come il Collegio di Coordinamento abbia evidenziato la continuità fra la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente decisione sempre delle Sezioni Unite n. 13979/2007, pronunciando il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”. Il Collegio accoglie pertanto la domanda della parte ricorrente relativa ai BFP della serie Q/P.

Relativamente al buono della serie AE, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/20, nella quale si afferma che nel caso in cui non risulti provato che il sottoscrittore di BPF ha ricevuto dall’emittente il foglio informativo all’atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l’emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell’emittente. Pertanto, il sottoscrittore ha il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l’emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione. Poiché le ricorrenti hanno lamentato nel ricorso e nel preventivo reclamo l’omessa ricezione del foglio informativo da parte dell’intermediario resistente, la domanda di rimborso del valore dei BPF sottoscritti può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto. Tale danno è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo (‘più probabile che non’) che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all’incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante). Il Collegio accoglie pertanto la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle ricorrenti.

Il collegio accoglie infine la domanda di restituzione delle spese sostenute per l’assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei nove titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l’importo di euro 2.582,28 pari al capitale versato per il titolo della serie AE. Dispone infine che l’intermediario corrisponda l’importo di euro 200,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA